

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

---

DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 2025, n. 27.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

**VISTO** il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

**VISTO** in particolare, il comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”;

**VISTO** altresì, il comma 4 del citato articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36 di adozione del “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 30, di «Revisione biennale delle Tabelle 'A' e 'B' allegate al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato approvato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3” che modifica il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6;

**VISTA** la direttiva dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della funzione pubblica e del personale, diramata con nota 5 maggio 2023, con la quale vengono fornite indicazioni sulle procedure da porre in essere per la revisione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 7/2019;

**PRESO ATTO** dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

**VISTA** la Tabella “A” con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello

sport e dello spettacolo con termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

**VISTA** la Tabella “B” con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

**VISTA** la relazione prot. n. 1865 del 28 maggio 2024 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a 30 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 48034 dell’ 11 giugno 2024, con la quale è stato espresso il concerto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella “B”, per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

**VISTO** il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana reso con nota prot. n. 11667/368.4 del 3 luglio 2024;

**VISTA** la nota prot. n. 4156/Gab del 21 novembre 2024 con la quale, a seguito delle integrazioni alle tabelle “A” e “B” inoltrate dal Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con nota prot. n. 34671 del 31 ottobre 2024, è stato chiesto all’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nuovo concerto ai sensi della legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella “B”;

**VISTA** la nota prot. n. 90476 del 03 dicembre 2024, con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha espresso il proprio concerto in relazione ai procedimenti di cui alla nuova Tabella “B”, per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

**VISTO** il parere n. 00011/2025 del 21 gennaio 2025, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, nell’adunanza del 16 gennaio 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 1016/Gab del 13 marzo 2025, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette alla Segreteria della Giunta regionale lo schema di regolamento relativo all’individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

**SU PROPOSTA** dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 101 dell'1 aprile 2025 con cui è approvata la citata proposta;

**Emana il seguente regolamento:**

**Art. 1.**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli che sono promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle "A" e "B" allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle indicate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

**Art. 2.**

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della richiesta o della proposta.

**Art. 3.**

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di

ricevimento della domanda o istanza. Quando le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato dall'avviso o bando.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. Quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

#### **Art. 4.**

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonerà il competente ufficio dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Quando il provvedimento finale del procedimento sia di competenza dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Quando il provvedimento finale del procedimento sia di competenza del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo fa pervenire lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La Segreteria Generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Quando il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

## Art. 5.

### *Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del

procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

#### **Art. 6.**

##### *Norme transitorie e finali*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 27 marzo 2012, n. 36 e 16 novembre 2018, n. 30.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 27 marzo 2012, n. 36 e 16 novembre 2018, n. 30.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 maggio 2025.

SCHIFANI

*Assessore regionale per il turismo,  
lo sport e lo spettacolo*

AMATA

*Assessore regionale per le autonomie  
locali e la funzione pubblica*

MESSINA

---

*Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 giugno 2025, n. 5.*

**Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo**  
**Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo**

Tabella "A"

Procedimenti amministrativi con termini di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni – Art. 2, comma 3, l.r. n. 7/2019

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termino (giorni)
<b>Area 2 Affari Generali e Contenzioso</b>						
1	Forniture i Beni e Servizi	Acquisti sotto soglia – Art. 50 Co. 1 D.L.vo n.36/2023 – L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 recante "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"	D'ufficio	DRS di affidamento	AREA 2 “Affari Generali e Contenzioso”– Servizi Turistici Regionali	60
<b>Servizio 1 – Comunicazione</b>						
2	Verifica esecuzione e liquidazione servizi resi	Articoli da 113 a 126 D.Lgs. n.36/2023 – L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 recante "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"	D'ufficio	Decreto del Dirigente del Servizio di liquidazione	SERVIZIO 1 “Comunicazione”	60

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
3	Finanziamenti con fondi comunitari, statali o regionali. EMISSIONE TITOLI DI SPESA	L.R. 47/1977	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4 – Cooperazione interistituzionale per la promozione del territorio regionale e dello sviluppo del turismo	60
4	Finanziamenti con fondi comunitari rivolti agli Enti Locali per la riqualificazione dei centri urbani; DECRETO DI FINANZIAMENTO DEL SINGOLO PROGETTO	L.R. 12/2011	Di parte	Decreto del Dirigente Generale	Servizio 4 – Cooperazione interistituzionale per la promozione del territorio regionale e dello sviluppo del turismo	60
<b>Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive</b>						
5	Erogazione dei contributi, destinati al potenziamento delle attività sportive isolane Federazioni, Comitati Regionali, CONI	Legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 ai sensi degli art.13 e 14	Di parte	Decreto di liquidazione di contributo erogato come da piano di riparto a firma del Dirigente del Servizio	Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive	60
6	Erogazione dei contributi, destinate alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e B, CONI CIP	Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ai sensi dell'art. 21	Di parte	Decreto di liquidazione di contributo erogato come da piano di riparto a firma del Dirigente del Servizio	Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive	60
7	Erogazione dei contributi alle società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.	Legge regionale n.13/2019, art.8, comma 2	Di parte	Decreto di liquidazione di contributo erogato come da piano di riparto a firma del Dirigente del Servizio	Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive	60

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
8	Erogazione dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal Coni e dal Cip, per le trasferte dei propri atleti , e che i relativi importi rispettano la tracciabilità bancaria prevista dalla normativa;	Legge regionale 15 aprile 2021 n.9, ai sensi dell'art.81, comma 6	Di parte	Decreto di liquidazione di contributo erogato come da piano di riparto a firma del Dirigente del Servizio	Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive	60
<b>Servizio 7 – Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche</b>						
9	Approvazione Albo regionale Pro Loco	D.A. 21/12/2016 n. 3512	D'ufficio	Decreto del Dirigente Generale e del Dirigente del Servizio	Servizio 7 - Agenzie di viaggio e professioni turistiche	60
10	Riconoscimento Unioni Associazioni Pro Loco	D.A. n. 372 del 24 marzo 2022, art. 13	Di parte	Decreto del Dirigente Generale e del Dirigente del Servizio, di riconoscimento delle Unioni di Associazioni Pro Loco.	SERVIZIO 7 "Agenzie di viaggio e professioni turistiche"	60

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
11	Autorizzazioni attività Agenzie di Viaggio e Tour Operator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650</li> <li>- L.R. 6 aprile 1996 n. 27 art. 9</li> <li>- D.D.G. 3397 del 18 dicembre 2017</li> <li>- D.D.G. 31 del 19 gennaio 2021</li> </ul>	<p>Di parte</p> <p>Decreto del Dirigente del Servizio per: 1) Rilascio autorizzazione esercizio attività ad Agenzie di Viaggio e Tour Operator; 2) Rilascio autorizzazione per apertura nuova Agenzia di Viaggio; 3) Rilascio autorizzazione per apertura succursale; 4) Rilascio autorizzazione per apertura nuova Agenzia di Viaggio; 4) Rilascio autorizzazione per subentro; 5) Rilascio autorizzazione per trasferimento sede; 6) Rilascio abilitazione attività direttore tecnico; 7) Rilascio autorizzazione per sostituzione direttore tecnico.</p>	SERVIZIO 7 "Agenzie di viaggio e professioni turistiche"	60
12	Iscrizione all'Albo regionale degli Accompagnatori Turistici	L.R. 3 maggio 2004 n. 8 art. 4 c. 2;	<p>Di parte</p> <p>Decreto del Dirigente del Servizio di iscrizione all'Albo regionale degli Accompagnatori Turistici.</p>	SERVIZIO 7 "Agenzie di viaggio e professioni turistiche"	60
13	Iscrizione all'Albo regionale dei Centri di immersione e di addestramento subacqueo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L.R. 3 maggio 2004 n. 8 art. 7 c.5;</li> <li>- D.A. 9 del 21 aprile 2010 art. 8;</li> <li>- D.A. 46 del 10 agosto 2011, artt. 4 e 5</li> </ul>	<p>Di parte</p> <p>Decreto del Dirigente del Servizio di iscrizione all'Albo regionale dei Centri di immersione e di addestramento subacqueo.</p>	SERVIZIO 7 "Agenzie di viaggio e professioni turistiche"	60
14	Rilascio titoli abilitazioni professioni turistiche	L.R. 3 maggio 2004 n. 8 artt. 4, 5, 6 e 7	<p>Di parte</p> <p>Decreto del Dirigente del Servizio di rilascio titolo abilitazioni professioni turistiche</p>	SERVIZIO 7 "Agenzie di viaggio e professioni turistiche"	60

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
<b>Servizio 8 – Spettacolo: Attività musicali e teatrali</b>						
15	Trasferimenti annuali in favore di Enti di cui all'art.128 della L.R.11/2010	L.R.11/2010, art.128	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	SERVIZIO 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	60
16	Erogazione contributi annuali ad Enti Pubblici vigilati	L.R. n. 4/95; L.R. n. 19/86	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	SERVIZIO 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	45
17	Erogazione contributi annuali ad Enti e Fondazioni di diritto privato	- L.R. n. 3/96, art.1; - L.R. n. 21/94; - L.R. n. 33/1996, art. 38; - L.R. n. 7/72; - L.R. n. 5/2006; - L.R. n.1/93; - L.R. 2/2002, art. 35;	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	SERVIZIO 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	45
18	Contributi ad Enti a partecipazione pubblica (FURS)	L.R. n. 9/2015, art. 65 e s.m.i.	Di parte	Piano di riparto	SERVIZIO 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	45
19	Contributi ad associazioni, fondazioni e enti teatrali privati	- L.R. n. 9/2015, art. 65 e s.m.i.; - L.R. n. 25/2007, art. 6, comma 6, art. 7, lett. a), art. 11, art. 12	Di parte	Piano di riparto	SERVIZIO 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	60

<b>Num. Proc.</b>	<b>Denominazione del Procedimento</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Provvedimento finale</b>	<b>Unità organizzativa responsabile del procedimento</b>	<b>Termine (giorni)</b>
20	Contributi in favore delle associazioni concertistiche e bandistiche con sede legale in Sicilia	- L.R. n. 9/2015, art. 65 e s.m.i.; - L.R. n. 44/1985, art. 5, lett. a) e art. 6, comma 3	Di parte	Piano di riparto	SERVIZIO 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	<b>60</b>

*Visto:* SCHIFANI

**Tabella "B"**

**Procedimenti amministrativi con termini di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni – Art. 2, comma 3, l.r. n. 7/2019**

<b>Num. Proc.</b>	<b>Denominazione del Procedimento</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Provvedimento finale</b>	<b>Unità organizzativa responsabile del procedimento</b>	<b>Termine (giorni)</b>
<b>Servizio 1 – Comunicazione</b>						
1	Acquisizione di beni e servizi finalizzati alla promozione turistica e alla realizzazione di campagne pubblicitarie	D. lgs. n. 36/2023	D'ufficio	Decreto di impegno definitivo di spesa	Servizio 1 - "Comunicazione"	90
<b>Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive</b>						
2	Sostegno ai Comuni per Progetti di Impiantistica Sportiva	Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 concernente il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno.	Di parte	Mandato di pagamento Dirigente del Servizio	Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive	120
3	Contributi ai Comuni per Progetti di Impiantistica Sportiva	L.r. 9/23 art.16 comma 2 lett.z, lett.a L.r.2/23 art.26 comma 29 - L.r. 25/23 comma 2 L.r. 25/24 art. 31 L.r. 25/24 art 44 - L.r. 3/24 art.26	Di parte	Decreto Dirigente Generale	Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive	150

<b>Servizio 6 – Manifestazioni, spettacolo e iniziative turistiche</b>					
<b>Num. Proc.</b>	<b>Denominazione del Procedimento</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Provvedimento finale</b>	<b>Unità organizzativa responsabile del procedimento</b>
4	Redazione Calendario Grandi Manifestazioni	Legge regionale 2/2002, art.39	D'ufficio	Decreto Assessoriale	Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacolo e Iniziative turistiche”  <b>90</b>
5	Procedimento di liquidazione dei benefici economici attribuiti ai Comuni, alle Associazioni e agli altri Enti di cui alla legge regionale n. 2/2002, art. 39	Legge regionale 2/2002, art.39	Di parte	Decreto Dirigente del Servizio	Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacolo e Iniziative turistiche”  <b>90</b>
<b>Servizio 8 – Spettacolo: Attività musicali e teatrali</b>					
6	Liquidazione contributi, a seguito di presentazione rendiconti, ad organismi professionali del teatro siciliano per la concessione in uso delle sale e la fornitura di apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, a supporto delle attività amatoriali, di cui al Decreto assessoriale approvazione programma annuale - piano di riparto (Riferimento procedimento n.20 Tab. A)	L.R. n. 25/2007, art. 12	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”  <b>90</b>

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
7	Liquidazione contributi, a seguito di presentazione rendiconti, ad organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di circuazione di spettacoli, di cui al Decreto assessoriale approvazione programma annuale - piano di riparto (Riferimento procedimento n.20 Tab. A),	L.R. n. 25/2007, art. 7	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	120
8	Liquidazione contributi, a seguito di presentazione rendiconti, in favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell'opera dei pupi, di cui al Decreto assessoriale approvazione programma annuale - piano di riparto (Riferimento procedimento n.20 Tab. A),	L.R. n. 25/2007, art. 11	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	90
9	Liquidazione, a seguito di presentazione rendiconti, di contributi di cui al Programma annuale delle attività teatrali a soggetti operanti nel campo della produzione teatrale, di cui al Decreto assessoriale approvazione programma annuale - piano di riparto (Riferimento procedimento n.20 Tab. A)	L.R. n. 25/2007, art. 6, comma 11	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”	120

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termino (giorni)
10	Liquidazione contributi, a seguito di presentazione rendiconti, in favore delle associazioni concertistiche con sede legale in Sicilia, di cui al Decreto assessoriale approvazione programma annuale – piano di riparto (Riferimento procedimento n.21 Tab. A)	L.R. n. 44/1985, art. 5 e art. 7	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	Servizio 8 "Spettacolo: Attività musicali e teatrali"	120
11	Liquidazione contributi, a seguito di presentazione rendiconti, in favore delle associazioni bandistiche con sede legale in Sicilia, di cui al Decreto assessoriale approvazione programma annuale - piano di riparto (Riferimento procedimento n. 21 Tab. A)	L.R. n. 44/1985, art. 6 e art. 7	Di parte	Decreti di liquidazione e relativi mandati di pagamento	Servizio 8 "Spettacolo: Attività musicali e teatrali"	120
<b>Servizio 9 – Sicilia Film Commission</b>						
12	Concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive	- Regolamento (UE) n. 651/2014 - art. 54 (Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive); - L. n. 220 del 14/11/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo); - L.R. n. 16 del 21/08/2007 (Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo)	Di parte (istanza a seguito pubblicazione Avviso Pubblico)	Approvazione elenchi delle istanze ammesse alla concessione del contributo	Servizio 9 "Sicilia Film Commission"	150
13	Concessione di contributi a sostegno di Festival e Rassegne Cinematografiche	- L. n. 220 del 14/11/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo); - L.R. n. 16 del 21/08/2007 (Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo)	Di parte (istanza a seguito pubblicazione Avviso Pubblico)	Approvazione elenchi delle istanze ammesse alla concessione del contributo	Servizio 9 "Sicilia Film Commission"	150

Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
<b>Servizio 11 – Aiuti alle Imprese Turistiche</b>						
14	Istruttoria procedimentale di compatibilità ai criteri dei Fondi strutturali analisi documentazione consultiva inoltrata dai beneficiari, per singola fattura, ai fini del pagamento dei servizi acquisiti.	Decisione C.E. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015 e ss.mm.ii. Legge regionale 6/8/2009, n. 9 art. 50 come modificato e integrato dalla legge regionale 26/4/2010, n. 10, art. 11.	Di parte	Decreto Dirigente Generale	Servizio 11 – Aiuti alle imprese turistiche	90
15	Inserimento sul programma Caronte ai fini della certificazione della spesa				Decreto Dirigente Generale	90
16	P.O. FESR 2014-2020 – Completamento delle azioni relative alle linee di intervento di competenza (3.4.1 Tur)	Decisione C.E. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015 e ss.mm.ii. – Legge regionale 6/8/2009, n. 9 art. 50 come modificato e integrato dalla legge regionale 26/4/2010, n. 10, art. 11.	Di parte	Decreto Dirigente Generale	Servizio 11 – Aiuti alle imprese turistiche	150

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'Epigrafe:**

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.", così dispone:

"Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.
6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione precedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione precedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione precedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.
8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione

della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55 bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

#### **Note al Preambolo:**

Il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei

dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.

La legge regionale 21 maggio 2019, n.7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 2019, n. 23.

Per l'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, vedi nota all'Epigrafe.

Il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'8 giugno 2012, n. 23, S.O.

Il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 30, recante “Revisione biennale delle Tabelle 'A' e 'B' allegate al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 18 gennaio 2019, n. 3.

Il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'1 giugno 2022, n. 25.

#### **Note all'art. 6, commi 1 e 2:**

Per il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.”, vedi nota al Preambolo.

Per il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 30, recante “Revisione biennale delle Tabelle 'A' e 'B' allegate al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”, vedi nota al Preambolo.